

28 DICEMBRE 2011 L'INTERVENTO DELL'AVV. ASSUNTA BRUNETTI

L'INTERVENTO

Firenze, 28 dicembre 2011

Raccomandata a/r

Spett. Comune di Venezia
Direzione Mobilità e Trasporti Settore Mobilità
c.a. Dirigente Arch. Loris Sartori
Villa Ceresa via Mancini 10 – Mestre 30174 Venezia

P.E.C.

Spett. Comune di Venezia
Ca' Farsetti – San Marco 4136
protocollo@pec.comune.venezia.it

Oggetto: Ordinanza n. 811 del 22.12.2011 – Istanza per la revoca ovvero l'annullamento d'ufficio ex art. 21- *quinquies* e 21- *nonies*, legge n. 241/90.

Formulo la presente in nome e per conto dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (A.N.C.C.) con sede a Firenze in via San Niccolò 21 in persona del Presidente e legale rappresentante Sig.ra Isabella Colocolo, che mi ha conferito mandato eleggendo domicilio presso il mio studio.

L'A.N.C.C., in qualità di associazione portatrice degli interessi diffusi degli utenti in autocaravan, mi riferisce che il Comune di Venezia ha istituito limitazioni alla circolazione e sosta delle autocaravan con ordinanza n. 811 del 22.12.2011 di cui si contesta integralmente il contenuto (doc. 1).

Al fine di **evitare di adire autorità terze attraverso ricorsi giurisdizionali o amministrativi con conseguenti oneri a carico delle parti e della stessa Pubblica Amministrazione**, si invita la S.V. ad esercitare il potere di autotutela annullando ovvero revocando d'ufficio il provvedimento in oggetto nella parte in cui vieta la sosta delle autocaravan, per i motivi di seguito esposti.

A base dell'ordinanza si richiama anzitutto una "elevata affluenza di turistica nel corso di buona parte dei mesi dell'anno e pertanto che di camper".

Il richiamo, seppur epurato dagli errori materiali nella stesura grafica, appare irrilevante ai fini del provvedimento. Dalla circostanza che il territorio del comune è caratterizzato dalla presenza di turisti non può desumersi alcun divieto alle autocaravan.

A motivo dell'ordinanza si legge inoltre che "nel corso degli accertamenti effettuati dal Corpo di Polizia Municipale è emersa la presenza degli stessi al di fuori di aree adibite alla sosta, non solo di autocaravan, ma nemmeno di altri veicoli".

In via preliminare, si ravvisa un difetto di istruttoria non essendovi alcun richiamo a relazioni tecniche effettuate dalla Polizia Municipale né a riferimenti precisi circa il numero non solo di autocaravan ma di tutte le tipologie di veicoli che sono stati sanzionati per trovarsi "al di fuori di aree adibite alla sosta". Sul punto, si richiama la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 0000381 del 28.01.2011 avente ad oggetto la predisposizione delle Ordinanze di regolamentazione

della circolazione stradale con la quale il Ministero ha chiarito che «[...] gli enti proprietari devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che giustificano l'emanazione delle ordinanze (artt. 6 e 7 c.d.s.) in relazione alle risultanze dell'istruttoria mettendo in evidenza il nesso causale che deve intercorrere tra le esigenze di carattere generale (previste dagli artt. 6 e 7) e il provvedimento in concreto adottato [...] l'art. 5 comma 3, c.d.s. attraverso l'espressione «ordinanze motivate» richiede che l'ente proprietario compri la sussistenza delle esigenze e dei presupposti (già previsti a livello normativo) attraverso documenti o analisi tecniche che attestino e confermino indiscutibilmente la sussistenza delle ragioni che sono alla base del provvedimento adottato. In mancanza l'ordinanza di regolamentazione della circolazione potrebbe risultare illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione ovvero di istruttoria» (doc. 2).

In secondo luogo, l'espressione "al di fuori di aree adibite alla sosta, non solo di autocaravan, ma nemmeno di altri veicoli" appare oscura nella sua formulazione oltre che priva di rilevanza ai fini dell'istituzione delle limitazioni.

Non è chiaro infatti se la perifrasi opera un riferimento a parcheggi riservati ad autocaravan e parcheggi riservati ad altri veicoli oppure a strade ove vige un generico divieto di sosta per tutti i veicoli.

Peraltro, con tale espressione, l'amministrazione pare muovere dall'erroneo presupposto che debbano esistere aree riservate alla sosta delle autocaravan e aree riservate alla sosta di altri veicoli. La successiva perifrasi "si rende necessaria regolamentare in modo specifico la circolazione di detti veicoli sul territorio comunale, identificando e segnalando le aree adibite alla sosta degli stessi" sembra confermare tale assunto.

Invero, il codice della strada non contiene alcuna norma che impone di predisporre aree riservate alle autocaravan e aree riservate ad altri veicoli.

Sul punto si richiama la nota prot. 0065235 del 25.06.2009 avente ad oggetto la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di stalli di sosta nei parcheggi e lungo le strade. Il Ministero ha chiarito che «Fermo restando che la sosta è un momento della circolazione stradale, gli enti proprietari della strada devono garantirne la possibilità oggettiva per tutte le tipologie di veicoli, anche in caso di parcheggio a loro riservato. L'obbligo deriva dal diritto alla libertà di circolazione, sancito dall'art. 16 della Costituzione, salvo le limitazione che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza; conseguentemente l'ente proprietario, nelle ordinanze di regolamentazione della sosta e del parcheggio, deve tener conto di tutte le categorie di veicoli, con riferimento alla composizione delle correnti di traffico, cosicché è difficilmente sostenibile un divieto di sosta, ad esempio, su tutto o in larga parte del territorio di un comune, per una sola categoria di veicoli, in assenza di motivazioni tanto stringenti